

PROPOSTA DI LEGGE

Norme in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione per la persona con disabilità psicosociale autrice di reato.

ART. 1.

1. L'articolo 88 del codice penale è sostituito dal seguente:
«ART. 88 (vizio di mente): l'infermità psichica non esclude né diminuisce l'imputabilità».
2. L'articolo 89 del codice penale è abrogato.
3. All'articolo 62 del codice penale è aggiunto il seguente punto:
“7) l'aver agito in condizioni di svantaggio determinate da disabilità psicosociale”.

ART. 2.

Al numero 2 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale le parole: «contro chi si trova in condizioni di grave infermità» sono sostituite dalle seguenti: «contro la persona con grave disabilità fisica o psicosociale».

ART. 3.

L'articolo 148 del codice penale è abrogato.

ART. 4.

Al primo comma dell'articolo 206 del codice penale le parole: «o l'infermo di mente,» e le parole: «, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di custodia», sono soppresse.

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 212 del codice penale è abrogato.

ART. 6.

1. L'articolo 219 del codice penale è abrogato.
2. L'articolo 221 del codice penale è abrogato.

ART. 7.

1. Il quinto comma dell'articolo 213 è abrogato.
2. Il secondo comma dell'articolo 214 è abrogato.

3. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'art. 215 sono abrogati
4. L'articolo 222 del codice penale è abrogato.

ART. 8

1. Al comma 1 dell'art. 70 del codice di procedura penale le parole «infermità mentale» sono sostituite da «disabilità psicosociale»
2. Al comma 1 dell'art. 70 del codice di procedura penale le parole «sopravvenuta al fatto» sono sostituite da «anche sopravvenuta al fatto»

ART. 9

Al comma 1 dell'art. 73 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «in caso di urgenza, il giudice chiede al dipartimento di salute mentale di fornire una relazione sulle condizioni di salute mentale della persona. Nel caso in cui la persona sia valutata come persona con disabilità psicosociale, il giudice chiede altresì di redigere un piano di cura e assistenza individualizzato, che comprenda, ove possibile, percorsi di trattamento da eseguire in strutture non penitenziarie, a domicilio o in libertà».

ART. 10.

1. Al comma 4 *bis* dell'art. 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero da altra grave malattia», sono aggiunte le seguenti: «fisica o psichica».
2. Dopo il secondo capoverso del comma 4 *ter* dell'art. 275 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Se l'imputato è persona con disabilità psicosociale, gli arresti domiciliari possono essere disposti secondo quanto previsto dal Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale presso la residenza o il domicilio della persona e se indicato, nelle strutture del dipartimento di salute mentale»

ART. 11.

L'art. 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 286. – (*Custodia cautelare in luogo di cura*). – 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è persona con disabilità psicosociale, il giudice allerta il Dipartimento di salute mentale territorialmente competente, che predispone un programma terapeutico individualizzato.

Il giudice, sulla base del programma terapeutico individualizzato e su richiesta dell'imputato, può disporre il ricovero in una struttura afferente al Dipartimento di salute mentale, in luogo della custodia cautelare in carcere».

ART. 12.

Dopo il comma 5 dell'art. 656 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«5 bis. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona con disabilità psicosociale, il pubblico ministero sospende l'esecuzione per 90 giorni».

ART. 13

All' art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto il seguente comma:

«2 bis. Garantisce in ogni istituto la presenza del Dipartimento di salute mentale, che assicura il diritto alle cure a partire dai livelli essenziali di assistenza»

ART. 14

Al comma 1 dell'art. 65 della L. 26 luglio 1975, n. 354 le parole «o psichiche» sono soppresse.

ART. 15.

Dopo l'art. 47 *sexies* della Legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«Art. 47 *septies* – (*Misure alternative alla detenzione nei confronti di persone con disabilità psicosociale*). – 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono *portatori di disabilità psicosociale* e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza concordato con il Dipartimento di salute mentale. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare. 3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma. 4. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno. 5. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter. 7. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis.»

ART. 16.

Al primo periodo dell'art 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, così come introdotto dalla legge di conversione del decreto, 30 maggio 2014, n. 81, la parola «detentive» è abrogata.

ART. 17

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è attivato presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed altri esperti, al fine di monitorare l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento alla tutela della salute mentale e all'assistenza psichiatrica delle persone con disabilità psicosociale, sia in carcere che nei percorsi alternativi alla detenzione.

2. Ogni anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 18

Le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza di cui all'art. 3-ter della Legge 9/2012, di conversione del decreto-legge 211/2011 sono riconvertite in strutture ad alta integrazione sociosanitaria quali articolazioni dei Dipartimenti Salute Mentale delle ASL.